



COMUNE DI RANICA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE, E SUO RAVVEDIMENTO PER ULTERIORI PERIODI DI IMPOSTA

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.

Art. 2
Scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

Art. 3
I soggetti interessati

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:
 - Le persone fisiche;
 - Le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917;
 - Le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Art. 4
Ambito di applicazione

1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:
 - a) l'imposta comunale sugli immobili;
 - b) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - d) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - e) la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - f) il canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 19 maggio 1976, n. 319;
 - g) le tasse sulle concessioni comunali.
2. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.
3. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
 - a) quelle relative ad accertamento dell'Ufficio ai sensi dell'art. 6, comma 6, del presente Regolamento;
 - b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso Contribuente, allorquando:
 - 1) l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
 - 2) risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo, per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
 - 3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

Art. 5
Gli atti concordabili

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica.
2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.
3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati.

Art. 6
Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
2. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.
3. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.
4. La definizione chiesta ed ottenuta da uno solo degli obbligati estingue l'obbligazione tributari nei confronti di tutti.
5. L'accertamento definito con adesione: non rileva a fini extratributari; non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente; non può essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
6. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 4 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

Art.7
Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, nei casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata o incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo non trova applicazione alcuna riduzione.
2. Per l'ipotesi di ravvedimento del Contribuente, ai sensi dell'art. 13 commi 5 e 6 del presente Regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge.
3. La riduzione delle sanzioni previste nei due precedenti commi concorre con le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8
Ufficio e responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento è l'ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.

Art. 9
Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente secondo le modalità di cui al capo II, ovvero dal Contribuente secondo le modalità di cui al capo III del presente Regolamento.

Capo II PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Art. 10

Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio

1. L'Ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
- b) il tributo oggetto dell'accertamento;
- c) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- d) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
- e) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- f) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 7;
- g) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 11 e 12, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art. 11

Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.
2. Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 12

Effetti della mancata comparizione del Contribuente

1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 11 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente di cui al Capo III del Regolamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal responsabile dell'ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile e da un altro impiegato del Comune, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

Art. 13
Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà' accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
3. Il Contribuente può' in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
5. Su richiesta del Contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali e' stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, per le stesse finalità' e con gli stessi effetti di cui ai precedenti artt. 2 e 6, e' possibile per il Contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità' previste dal presente Regolamento.
6. Nella richiesta, con istanza in carta libera da depositare nel corso degli incontri fissati con l'Ufficio per il contraddittorio, il Contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.
All'istanza dovrà essere acclusa:
 - a) copia autocertificata della documentazione già' trasmessa all'Ufficio, con indicazione degli estremi del deposito o della avvenuta spedizione;
 - b) l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile od anche eventualmente integrativa di quella già' disponibile da parte dell'Ufficio.
7. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sarà' specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.
8. Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art. 22 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Art. 14
Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così' come prospettato nell'atto di invito a comparire.

Capo III
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Art. 15
Avvio del procedimento

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito a comparire, di cui all'art.10, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di un'istanza, in carta libera, di accertamento con adesione. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa d'ufficio.

Art. 16
Presentazione dell'istanza

1.L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento mediante consegna all'Ufficio stesso o avvalendosi del servizio postale, con raccomandata A.R.

2.Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt.17 e 18, l'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (sessanta giorni) e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente.

3 L'impugnazione dell'atto di accertamento o di rettifica comporta la rinuncia dell'istanza di accertamento con adesione.

4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

Art. 17
Effetti della presentazione dell'istanza

1. Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà', senza alcun impegno ad aderire alla stessa.

2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Art. 18
Sospensione dei termini

1. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.

3. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini di impugnazione.

4. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.

Art. 19
Invito a comparire

1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 16, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, anche telematicamente, l'invito a comparire descritto nel precedente art.10. E' fatta comunque salva l'applicabilità dell'art. 11.

2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 16 e all'avviso di accertamento o di rettifica può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

Art. 20

Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli artt. 15 e seguenti.
2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio del procedimento ex artt. 15 e ss. comporta rinuncia del contribuente all'istanza già' proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente può' in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità' previste dall'art. 16.

Capo IV

ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 21

Attività istruttoria

1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività' istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il Contribuente ha richiesto la definizione per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 commi 5 e 6 del presente Regolamento.
2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà' di dati, notizie ed elementi già' disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal contribuente ex art. 13.

Art. 22

Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predisponde la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
 - d) le modalità', i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 27.
3. La definizione dell'accertamento con adesione e' redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile dell'Ufficio.

Art. 23

Atto di definizione su richiesta del Contribuente, nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'art. 13 commi 5 e 6 del presente Regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del Contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi di imposta, l'Ufficio predisponde apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi, e la sottopone al Contribuente.
2. In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già' indicati al precedente art. 22 comma 2, e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato art. 22 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 24
Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 20, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del Contribuente, sia quella richiesta dal Contribuente per ravvedimento ex art. 13 commi 5 e 6 del presente Regolamento.
3. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 13 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.
4. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.
5. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ex art. 13 commi 5 e 6 del presente Regolamento, l'Ufficio potrà invece utilizzare anche la documentazione, i dati, le notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso Contribuente.

Capo V
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25
Perfezionamento del procedimento

1. L'accertamento con adesione del Contribuente ed il ravvedimento dello stesso ai sensi dell'art. 13 commi 5 e 6 del presente Regolamento si perfezionano, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (polizza fidejussoria bancaria o assicurativa).

Art.26
Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto in seguito alla richiesta del Contribuente per ravvedimento ex art. 13 commi 5 e 6, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 22 e 23, mediante il pagamento delle intere somme dovute ovvero in caso di pagamento rateale con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
2. Le somme possono essere versate tramite il Concessionario del servizio di riscossione competente, anche nell'eventuale apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero presso la Tesoreria comunale in apposito conto corrente postale intestato al Comune.

Art. 27
Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui agli artt. 22 e 23 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori ai cento milioni.
2. Per poter optare per il versamento rateale il Contribuente deve prestare idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno, con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 22 e 23.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio a riscuotere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Art. 28

Quietanza di pagamento

1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata, il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata ed i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

3. L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

Art.30

Norme transitorie

1. L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.31

Avvertenze

1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'ufficio dovrà apporre la seguente dicitura: *“Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. nr.218/97, dell'art.50 della Legge 27 dicembre 1997 nr.449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr. Del può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'ufficio. L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico deve essere presentata in carta libera a questo ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale. Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione”.*
2. Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.